



COMUNE DI TORCEGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 23
del Consiglio comunale

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIOOTTO, del mese di LUGLIO alle ore 20.45 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CAMPESTRINI ORNELLA - Sindaco
CAMPESTRIN LUIGI
DALCASTAGNE' DANIELA
DALCASTAGNE' ROBERTO
GANARIN GIACOMO
BERTI MAURO
CAMPESTRIN EGIDIO
CAMPESTRIN ERMAN
CAMPESTRIN FABRIZIO
CAMPESTRIN ROSANNA
CAMPESTRINI VALENTINA
CAUMO MARIKA
GONZO ANTONIO
PALU' SILVIO
RAMPELOTTO MOIRA

Assenti giustificati: CAMPESTRIN ERMAN.

Assenti Ingiustificati: //

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Sabrina Priami

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrini Ornella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di TORCEGNO certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di legge, dal 19.07.2013 al 29.07.2013

sul portale telematico

www.albotelematico.tn.it

all'albo comunale in formato cartaceo, su attestazione del messo;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sabrina Priami

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I COMUNI E LA COMUNITÀ RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma due del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza;
- l'art. 40 della richiamata LP 14/91 recita che "*per il finanziamento delle funzioni delegate è istituito il fondo socio-assistenziale*";

Visto il *Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti* che, allegato sub A) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il "*Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00*" che, allegato sub B) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il provvedimento n. 142 di data 28/11/2002, mediante il quale la Giunta comprensoriale deliberava di recepire le modalità di attuazione del *Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti*, sottoscritto in data 31/07/2002;

Considerato che l'accordo di cui sopra prevedeva che a decorrere da gennaio 2003 la Provincia assumesse a carico del fondo socio-assistenziale provinciale, per il tramite dei Comprensori/Enti gestori, l'80% della retta di ricovero dei soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali specializzate provinciali ed extra-provinciali (anziché il 60% come stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 16975 di data 19/11/1993), che il recupero della quota rimanente (20%) venisse limitato esclusivamente al soggetto portatore di handicap, escludendo dalla rivalsa tutti i familiari e che la procedura di recupero della quota del 20% venisse delegata dai Comuni al rispettivo Ente gestore, tramite specifica convenzione;

Preso atto che le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14* stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60 % della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei

Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale;

Preso atto che l'impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all'adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*;

Accertato come l'art. 2 delle convenzioni siglate nell'anno 2003 recita che *“La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due a decorrere dal primo gennaio 2003 o dalla data di sottoscrizione se successiva. Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori 8”*;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 dd. 13.06.2012, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 29.02.2013;

Vista la nota trasmessa dalla Comunità Valsugana e Tesino prot. n. 1692 dd. 05.06.2013, con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di convenzione per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap con validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 01.03.2016 e che, allegato sub C) alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamato integralmente l'art. 3 della convenzione, relativo ai rapporti finanziari, il quale prevede che la Comunità anticipi all'Istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la seguente ripartizione:

- a) l'80% della spesa verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento;
- b) il residuo 20% verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'assistito e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato Regolamento;
- c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso;
- d) alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.

Dato atto che in base all'art. 3, c. 2 il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le eventuali spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, di cui all'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *“Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento”*;

Vista la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*,

Viste le *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, a valere dal 01/10/2009, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009;

Vista la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*";

Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 556 di data 25/3/2011 recante "*Atto di indirizzo e coordinamento a Comunità ed enti gestori avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011"*";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 30.11.2000 e ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 14 , contrari n. // , astenuti n. //, espressi per alzata di mano dai quattordici consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto disposto dal *Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti* che, allegato sub A) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto di quanto disposto dal "*Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00*" che, allegato sub B) al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14* stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale;

4. di prendere atto che l'impegno assunto dalla Provincia ha effetto per il singolo Comune, subordinatamente all'adesione da parte dello stesso alle prescrizioni del citato Protocollo e che, qualora questo non aderisca, restano per esso salve le disposizioni di cui alle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*;
5. di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap che, allegato sub C) alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che tale convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 01.03.2016;
7. di prendere atto di quanto espressamente previsto dall'art. 3 della convenzione, relativo ai rapporti finanziari;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione e con il seguente esito: voti favorevoli:14 , contrari:// , astenuti:// , espressi in forma palese dai quattordici consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 79 del vigente T.U.L.L.R.R.O.C. per la rilevata urgenza di provvedere.
10. di precisare che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1119.

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. Parere reso dal Segretario Comunale
Torcegno, 12.07.2013 F.to dott.ssa Sabrina Priami

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10.

Impegno	Importo	Intervento	Capitolo

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Torcegno, 12.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Patrizia Gennari

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Campestrini Ornella

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Torcegno, 18.07.2013

Il Segretario comunale
Dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Torcegno, 18.07.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Sabrina Priami